

Assicurazione Responsabilità civile professionale per lo svolgimento della professione di Avvocato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)

Compagnia: QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia, Impresa in Regime di Stabilimento operante in Italia, Codice IVASS D948R- Numero iscrizione elenco imprese IVASS I.00147

Nome prodotto: "Responsabilità civile professionale avvocati"

01.01.2019 -Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

QBE Europe SA/NV e' una compagnia autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, con licenza numero 3093 ed ha sede legale in Bruxelles, Boulevard du Regent 37, BE 1000, Belgio.

La presente polizza di assicurazione è emessa dalla **Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede secondaria in Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano, R.E.A. MI - 2538674, Codice Fiscale/Partita IVA 10532190963. Telefono +390236263500, e-mail: qbemilan@it.qbe.com; pec: amministrazione@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA).

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia e' autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147. E' soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

QBE Europe SA/NV e' una società neocostituita, pertanto, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di QBE Europe SA/NV: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, precedentemente al trasferimento ed al conferimento di ramo d'azienda e si riferiscono ai bilanci di QBE Insurance (Europe) Ltd, poiché QBE EUROPE SA/NV è subentrata –senza soluzione di continuità – a QBE Insurance (Europe) Ltd.

I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

Per l'anno 2017 l'utile aziendale ammonta ad £ 189,011,000.

L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro 1.585.993.420,00 di cui Euro € 707.272.650,00 di capitale sociale ed Euro 705.686.656,58 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità di è del 124.08%, calcolato come il rapporto tra £ 1,141,091,000 e il Solvency Capital Requirement di £ 919,647,000.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://qbeitalia.com/chi-siamo/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO

<u>Componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organo di controllo e di sorveglianza</u>	La copertura è estesa alla carica di amministratore o componente del consiglio di gestione di società o ente, membro di organo di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti. ivi compresi gli organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La presente garanzia opera esclusivamente qualora l'Assicurato abbia dichiarato nel Modulo di Proposta lo svolgimento di tali attività.
<u>Collegio sindacale (sindaco unico) – revisione legale dei conti</u>	La copertura è estesa alla carica di componente del collegio sindacale /sindaco unico e/o carica di revisore legale dei conti. La presente garanzia opera esclusivamente qualora l'Assicurato abbia dichiarato nel Modulo di Proposta lo svolgimento di tali attività.

<u>Vincolo di solidarietà per incarichi societari</u>	In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
<u>Membro dell'organismo di Vigilanza</u>	la garanzia di cui alla presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per perdite patrimoniali causate a Terzi nell'espletamento delle funzioni di Membro dell'Organismo di vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni



Che cosa non è assicurato?

Con riferimento alla garanzia opzionale "componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organo di controlli e sorveglianza, resta esclusa:

- * la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni etc.);
- * gli incarichi in società o enti quotati in Borsa, Istituzioni Finanziarie (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento e prestiti, etc.) in società calcistiche.

Con riferimento alla garanzia opzionale "Collegio sindacale (sindaco unico) – revisione legale dei conti" resta esclusa:

- * la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, etc...);
- * la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, etc...);
- * gli incarichi in società o enti quotati in Borsa, Istituzioni Finanziarie (banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziaria etc..), in società calcistiche.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia opzionale "Componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organo di controlli e sorveglianza, resta esclusa:

- ! la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484 comma 4 del Codice Civile ed a procedure concorsuali avviate prima dell'inizio del primo Periodo di Assicurazione.

Con riferimento alla garanzia opzionale "Collegio sindacale (sindaco unico) – revisione legale dei conti" resta esclusa:

- ! la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da, o relativa a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484, comma 4 del Codice Civile ed a procedure concorsuali avviate prima del Periodo primo di Assicurazione.

Si precisa che la presente copertura viene prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.000,00 e il massimo di euro 20.000,00.

Con riferimento alle garanzie principali offerte dalla presente polizza si precisa che: in caso di responsabilità solidale del Contraente o dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo restando il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato dovrà dare notizia per iscritto alla Compagnia, per il tramite del Broker, agli indirizzi che gli verranno forniti di qualsiasi Richiesta di Risarcimento entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1913 c.c. (Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro).</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).</p> <p>L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia le dovute informazioni in merito alla Richiesta di Risarcimento e fornirgli l'assistenza necessaria per consentirgli di indagare, difendersi da qualsiasi Richiesta di Risarcimento, o permettergli di determinare la propria responsabilità in base alla Polizza.</p> <p>In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato dovrà:</p> <p>a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente;</p> <p>b) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo;</p> <p>c) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi.</p>
	<p>Assistenza diretta da parte di altre imprese: non è prevista assistenza in caso di sinistri da parte di altre imprese</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista gestione dei sinistri da parte di altre imprese</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della Polizza e per la valutazione del relativo rischio, che dovessero risultare non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, così come disciplinato dal Codice Civile agli articoli 1892 e seguenti.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte della Compagnia e/o degli intermediari da questa incaricati.
Rimborso	Non sono previste ipotesi di rimborso di premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>In aggiunta a quanto previsto nel DIP, si specifica che l'assicurazione cesserà di avere efficacia in caso di:</p> <p>(i) radiazione dell'Assicurato dall'albo professionale di appartenenza;</p> <p>(ii) trasferimento dell'attività dell'Assicurato a terzi, o aggregazione della propria attività con quella di terzi.</p> <p>(iii) in caso di studio associato o società, cessazione del rapporto di associazione dell'Assicurato.</p>
Sospensione	<p>Se il Contraente non corrisponde il Premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di pagare il Premio</p> <p>Se il Contraente non paga il Premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ipotesi di recesso.
Risoluzione	Non sono previste ipotesi di risoluzioni del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro i quali esercitano l'attività di avvocato, in forma individuale o associata, regolarmente abilitati ed iscritti all'albo professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: *La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21,07 % calcolato sul premio imponibile.*

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia- Ufficio Gestione Reclami</p> <p>Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 , Milano</p> <p>Fax numero: +39 0263793784</p> <p>E-mail: reclami@it.qbe.com</p> <p>PEC: amministrazione@cert.it.qbe</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ nell'apposita sezione dedicata ai reclami.</p> <p>QBE deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <p>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</p>

	<p>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a QBE.</p> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Responsabilità civile professionale per lo svolgimento della professione di Avvocato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)

Compagnia: QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia, Impresa in Regime di Stabilimento operante in Italia, Codice IVASS D948R- Numero iscrizione elenco imprese IVASS I.00147

Nome prodotto: "Responsabilità civile professionale avvocati"

01.01.2019 -Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

QBE Europe SA/NV e' una compagnia autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, con licenza numero 3093 ed ha sede legale in Bruxelles, Boulevard du Regent 37, BE 1000, Belgio.

La presente polizza di assicurazione è emessa dalla **Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede secondaria in Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano, R.E.A. MI - 2538674, Codice Fiscale/Partita IVA 10532190963. Telefono +390236263500, e-mail: qbemilan@it.qbe.com; pec: amministrazione@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA).

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia e' autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147. E' soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

QBE Europe SA/NV e' una società neocostituita, pertanto, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di QBE Europe SA/NV: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, precedentemente al trasferimento ed al conferimento di ramo d'azienda e si riferiscono ai bilanci di QBE Insurance (Europe) Ltd, poiché QBE EUROPE SA/NV è subentrata –senza soluzione di continuità – a QBE Insurance (Europe) Ltd.

I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

Per l'anno 2017 l'utile aziendale ammonta ad £ 189,011,000.

L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro 1.585.993.420,00 di cui Euro € 707.272.650,00 di capitale sociale ed Euro 705.686.656,58 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità di è del 124.08%, calcolato come il rapporto tra £ 1,141,091,000 e il Solvency Capital Requirement di £ 919,647,000.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://qbeitalia.com/chi-siamo/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO

<u>Componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organo di controllo e di sorveglianza</u>	La copertura è estesa alla carica di amministratore o componente del consiglio di gestione di società o ente, membro di organo di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti. ivi compresi gli organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La presente garanzia opera esclusivamente qualora l'Assicurato abbia dichiarato nel Modulo di Proposta lo svolgimento di tali attività.
<u>Collegio sindacale (sindaco unico) – revisione legale dei conti</u>	La copertura è estesa alla carica di componente del collegio sindacale /sindaco unico e/o carica di revisore legale dei conti. La presente garanzia opera esclusivamente qualora l'Assicurato abbia dichiarato nel Modulo di Proposta lo svolgimento di tali attività.

<u>Vincolo di solidarietà per incarichi societari</u>	In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
<u>Membro dell'organismo di Vigilanza</u>	la garanzia di cui alla presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per perdite patrimoniali causate a Terzi nell'espletamento delle funzioni di Membro dell'Organismo di vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni



Che cosa non è assicurato?

Con riferimento alla garanzia opzionale "componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organo di controlli e sorveglianza, resta esclusa:

- * la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni etc.);
- * gli incarichi in società o enti quotati in Borsa, Istituzioni Finanziarie (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento e prestiti, etc.) in società calcistiche.

Con riferimento alla garanzia opzionale "Collegio sindacale (sindaco unico) – revisione legale dei conti" resta esclusa:

- * la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, etc...);
- * la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, etc...);
- * gli incarichi in società o enti quotati in Borsa, Istituzioni Finanziarie (banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziaria etc..), in società calcistiche.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia opzionale "Componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organo di controlli e sorveglianza, resta esclusa:

- ! la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da o comunque relativa a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484 comma 4 del Codice Civile ed a procedure concorsuali avviate prima dell'inizio del primo Periodo di Assicurazione.

Con riferimento alla garanzia opzionale "Collegio sindacale (sindaco unico) – revisione legale dei conti" resta esclusa:

- ! la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da, o relativa a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484, comma 4 del Codice Civile ed a procedure concorsuali avviate prima del Periodo primo di Assicurazione.

Si precisa che la presente copertura viene prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.000,00 e il massimo di euro 20.000,00.

Con riferimento alle garanzie principali offerte dalla presente polizza si precisa che: in caso di responsabilità solidale del Contraente o dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo restando il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato dovrà dare notizia per iscritto alla Compagnia, per il tramite del Broker, agli indirizzi che gli verranno forniti di qualsiasi Richiesta di Risarcimento entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1913 c.c. (Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro).</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).</p> <p>L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia le dovute informazioni in merito alla Richiesta di Risarcimento e fornirgli l'assistenza necessaria per consentirgli di indagare, difendersi da qualsiasi Richiesta di Risarcimento, o permettergli di determinare la propria responsabilità in base alla Polizza.</p> <p>In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato dovrà:</p> <p>a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente;</p> <p>b) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo;</p> <p>c) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi.</p>
	<p>Assistenza diretta da parte di altre imprese: non è prevista assistenza in caso di sinistri da parte di altre imprese</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista gestione dei sinistri da parte di altre imprese</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della Polizza e per la valutazione del relativo rischio, che dovessero risultare non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, così come disciplinato dal Codice Civile agli articoli 1892 e seguenti.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte della Compagnia e/o degli intermediari da questa incaricati.
Rimborso	Non sono previste ipotesi di rimborso di premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>In aggiunta a quanto previsto nel DIP, si specifica che l'assicurazione cesserà di avere efficacia in caso di:</p> <p>(i) radiazione dell'Assicurato dall'albo professionale di appartenenza;</p> <p>(ii) trasferimento dell'attività dell'Assicurato a terzi, o aggregazione della propria attività con quella di terzi.</p> <p>(iii) in caso di studio associato o società, cessazione del rapporto di associazione dell'Assicurato.</p>
Sospensione	<p>Se il Contraente non corrisponde il Premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di pagare il Premio</p> <p>Se il Contraente non paga il Premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ipotesi di recesso.
Risoluzione	Non sono previste ipotesi di risoluzioni del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro i quali esercitano l'attività di avvocato, in forma individuale o associata, regolarmente abilitati ed iscritti all'albo professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: *La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21,07 % calcolato sul premio imponibile.*

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia- Ufficio Gestione Reclami</p> <p>Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 , Milano</p> <p>Fax numero: +39 0263793784</p> <p>E-mail: reclami@it.qbe.com</p> <p>PEC: amministrazione@cert.it.qbe</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ nell'apposita sezione dedicata ai reclami.</p> <p>QBE deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

	<p>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a QBE.</p> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

QBE Europe SA/NV

Rappresentanza Generale per l'Italia

**Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per lo
svolgimento della professione di Avvocato**

Polizza RC Professionale per Avvocati Ed.10/2021

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.

Condizioni Generali

Documenti che formano il contratto di assicurazione

La **Polizza** si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte integrante ed essenziale:

- i. la **Scheda di Polizza**
- ii. le **Condizioni Generali di Assicurazione**
- iii. le Appendici indicate in calce alla **Polizza**

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni), le clausole che comportano decadenze, nullità, o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato** vengono evidenziate con caratteri particolari.

(Avvertenza: Le parole che vengono utilizzate nel seguito con la iniziale maiuscola hanno il significato di cui alla Sezione 5).

La **Polizza** è emessa in regime di stabilimento, ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni, dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di:
QBE Europe SA/NV.

Sede legale:
Boulevard du Régent 37,
BE 1000, Brussels
Belgio

Sede secondaria in Italia:
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano



QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Contraente

1. Norme Generali che regolano l'assicurazione

1.1. CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO

L'**Assicurato** dovrà fornire a **QBE** tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della **Polizza**.

Le informazioni fornite dall'**Assicurato** nel **Modulo di Proposta**, o con altra modalità, costituiscono parte integrante della **Polizza**.

L'**Assicurato** dichiara, quindi, di avere usato la necessaria diligenza nel raccogliere tali informazioni.

1.2 EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della Polizza e per la valutazione del relativo rischio, che dovessero risultare non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, così come disciplinato dal Codice Civile agli articoli 1892 e seguenti.

1.3 LEGGE APPLICABILE

- (i) La presente **Polizza** viene regolata ed interpretata in base alle leggi dello Stato Italiano.
- (ii) Ogni controversia tra **QBE** e **Assicurato/Contraente** derivante, relativa e/o connessa alla presente Assicurazione sarà sottoposta al procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).
- (iii) Nel caso di esito negativo del procedimento di mediazione indicato al punto che precede, qualora dovesse insorgere una successiva controversia giudiziaria, il Foro competente per la risoluzione delle controversie tra **QBE** e l'**Assicurato/Contraente**, avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e lo scioglimento della presente **Assicurazione**, sarà esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo l'**Assicurato/Contraente** ha la sua residenza, o la sede legale.
- (iv) Ai fini della notifica degli atti giudiziari da parte dell'**Assicurato/Contraente** a **QBE** ai sensi della polizza, quest'ultima elegge il proprio domicilio presso la propria **Rappresentanza Generale**, **avente sede in Italia, Milano, 20124, alla Via Melchiorre Gioia, 8.**

1.4

DOCUMENTI DI POLIZZA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1888 c.c. (Prova del contratto), **QBE** potrà conservare la **Polizza**, e qualsiasi documento ad essa relativo, esclusivamente in forma elettronica, come copia informatica di documento analogico e distruggere gli originali.

I documenti così conservati avranno lo stesso valore probatorio degli originali.

1.5

DIVIETO DI CESSIONE

L'**Assicurato** potrà cedere totalmente o parzialmente i diritti derivanti dalla **Polizza** solo con il **consenso scritto** di **QBE**.

1.6

MASSIMALE

L'importo indicato nella **Scheda di Polizza** come **Massimale** rappresenta l'importo massimo che **QBE** può essere tenuta corrispondere a titolo di risarcimento in base alla **Polizza**, in relazione alle **Richieste di Risarcimento** che sono state avanzate nei confronti dell'**Assicurato** durante il **Periodo di Polizza**, indipendentemente da quale sia il numero di:

Richieste di Risarcimento, Assicurati o Atti illeciti.

Qualsiasi sottolimito di indennizzo eventualmente indicato nella **Scheda di Polizza** costituirà parte del **Massimale** e non sarà in aggiunta ad esso.

1.7

FRANCHIGIA

L'importo indicato nella **Scheda** come **Franchigia** rappresenta la quota della **Richiesta di risarcimento** del danno a carico dell'**Assicurato**.

QBE si impegna a prendere in considerazione tutte le **Richieste di risarcimento** indennizzabili a sensi di **Polizza**, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della **Franchigia** di cui sopra.

Il **Contraente/Assicurato** conferisce pieno ed inderogabile mandato a **QBE** a negoziare e definire le **Richieste di Risarcimento** e si impegna a rimborsare a **QBE** l'importo pari alla **Franchigia** di cui sopra nei successivi 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dello stesso.

Le **Franchigie** dovranno, comunque, rimanere a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa – a pena di decadenza delle garanzie prestate dalla presente **Polizza** - farle assicurare da altri assicuratori.

1.8

ALTRE ASSICURAZIONI

Se l'**Assicurato** è coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla presente **Polizza** (qualora essa non preveda espressamente l'operatività a secondo rischio), la **Polizza** opererà a secondo rischio rispetto a detta altra polizza, con esclusione della coassicurazione di cui all'art. 1910 c.c. (Assicurazione presso altri assicuratori), per le garanzie previste da detta altra polizza se operante, e a primo rischio per le garanzie non previste da detta altra polizza o in caso di inoperatività della stessa.

Se il rischio di cui alla predetta altra polizza sia stato sottoscritto da **QBE** o da altra società facente parte del Gruppo **QBE** si prevede che:

- (i) i Massimali previsti da ciascuna copertura non si cumuleranno;
- (ii) la massima somma indennizzabile dall'**Assicurato** in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra, non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al massimale più elevato da questa previsto.

In nessun caso, il **Massimale** di cui alla **Polizza** verrà o potrà intendersi incrementato, per effetto della presente disposizione.

1.9

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione fatta da/verso il **Contraente** costituirà comunicazione da/a tutti gli Assicurati.

1.10

PERIODO DI POLIZZA - PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

La **Polizza** ha effetto dalla data indicata nella **Scheda di Polizza** e per il periodo ivi indicato. Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

I mezzi di pagamento del **Premio** previsti da **QBE** sono: ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario **QBE**, oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.

A parziale deroga dell'Art. 1901 c.c. (Mancato Pagamento del Premio), il **Contraente** è tenuto al pagamento della prima rata di **Premio** entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del **Periodo di Polizza**.

Se il Contraente non corrisponde il Premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di pagare il Premio.

Se il Contraente non paga il Premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive.

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del **Premio**.

1.11 DIRITTI DI SURROGAZIONE

Ai sensi dell'art. 1916 c.c. (Diritto di surrogazione dell'Assicuratore), a seguito del pagamento di qualsiasi indennizzo in base alla **Polizza**, **QBE** si intenderà surrogata, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti dell' **Assicurato** verso i terzi responsabili.

Gli **Assicurati** dovranno sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo, nonché fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari per conferire a **QBE** il potere di promuovere giudizi in loro nome.

1.12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche e/o integrazioni della **Polizza** potranno essere effettuate solo a mezzo di documenti che devono essere sottoscritti da tutte le parti contraenti la **Polizza**.

1.13 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

- (i) Ai sensi dell'art. 1898 c.c. (Aggravamento del rischio) , l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta a **QBE** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da **QBE** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione di cui alla **Polizza**.
- (ii) Nel caso di diminuzione del rischio, **QBE** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione proveniente dall' **Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 c.c. (Diminuzione del rischio). **QBE** rinuncia al diritto di recesso ivi previsto

1.14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali connessi alla **Polizza** sono da intendersi a carico del **Contraente**.

1.15 RINNOVO

La presente garanzia avrà effetto dalle **ore 24:00** del giorno indicato nella **Scheda di Polizza** e cesserà alla sua naturale scadenza indicata nella **Scheda di Polizza**, senza necessità di disdetta alcuna.

Il tacito rinnovo è escluso.

1.16 CLAUSOLA BROKER

Il **Contraente**, anche in nome e per conto degli **Assicurati**, affida l'intermediazione e la gestione della presente polizza al **Broker**.

Tutte le comunicazioni che devono essere svolte dal **Contraente** e/o l'**Assicurato** devono essere fatte per iscritto al **Broker**. Pertanto, agli effetti delle Condizioni della presente **Polizza**, **QBE** dà atto che ogni comunicazione fatta dal **Contraente** e/o dall'**Assicurato** al **Broker** si intende come fatta a **QBE** stessa. Del pari, ogni comunicazione fatta da **QBE** al **Broker** si intende come fatta al **Contraente** e/o all'**Assicurato**.

1.17 RINUNCIA AL DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, **QBE** rinuncia al diritto di recesso, in osservanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 Settembre 2016 - pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 238 del 11.10.2016 - all' art. 2 rubricato "*Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato*".

1.18 SANZIONI

La copertura assicurativa non opera, e di conseguenza **QBE** non indennizzerà alcuna Richiesta di risarcimento o, comunque, non effettuerà alcuna prestazione in base alla **Polizza** nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre **QBE** medesima - e/o qualsiasi società del gruppo cui la stessa appartiene - a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

1.19 RINVIO ALLE NORME DELLA LEGGE ITALIANA

Per tutto quanto non è espressamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:

1. Alla Compagnia:

possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:

QBE EUROPE SA/NV, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano, all'attenzione del servizio reclami, al seguente indirizzo e-mail: reclami@it.qbe.com

Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

2. All'IVASS:

possono essere indirizzati i reclami:

(i) aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;

(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax + 06.42133206, o via pec al seguente indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, correddando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: www.ivass.it

3. All'autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:

i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio) secondo le modalità previste da detta autorità: **Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers)**, secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: <https://www.fsma.be/en/how-make-complaint>

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'Ivass, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

1.21

LIQUIDAZIONE SINISTRI

La Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'**Assicurato/Contraente**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.

2. Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento

Gestione delle Richieste di Risarcimento

Il rispetto e l'adempimento di quanto previsto dalle disposizioni che seguono costituisce condizione essenziale per l'operatività della copertura assicurativa di cui alla **Polizza** relativamente a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**.

2.1 QUANDO NOTIFICARE

L'**Assicurato** dovrà dare notizia per iscritto a **QBE** di qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1913 c.c. (*Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro*). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 c.c. *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

L'**Assicurato** potrà inoltre, in qualsiasi momento durante il **Periodo di Polizza**, dare notizia per iscritto a **QBE** di qualsiasi **Circostanza** dalla quale ragionevolmente si ritiene che possa derivare una **Richiesta di Risarcimento**.

2.2 A CHI NOTIFICARE

In caso di **Richiesta di Risarcimento** o **Circostanza**, l'**Assicurato** deve darne **avviso scritto** a **QBE** per il tramite del **Broker**, agli indirizzi che gli verranno forniti, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1913 c.c.. (*Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro*).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 c.c. *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

2.3 CHE COSA NOTIFICARE

La comunicazione di cui al secondo paragrafo dell'art.3.1. sopra menzionato, dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una **Circostanza** da cui possa scaturire una **Richiesta di Risarcimento**, e dovrà fornire tutti i dettagli, anche con riferimento alle date ed alle persone coinvolte. Qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento** derivante dalle **Circostanze** notificate durante il **Periodo di Polizza** si considererà come effettuata durante il **Periodo di Polizza**.

2.4

DIVIETO DI AMMISSIONE DI RESPONSABILITA' E TRANSAZIONI

L'**Assicurato** non dovrà ammettere la propria responsabilità, né tentare di concludere transazioni o conciliazioni o fare alcuna concessione in relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** senza il consenso scritto di **QBE**; consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

2.5

COSTI DI DIFESA

- (i) **QBE** avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere la gestione della lite inerente una **Richiesta di Risarcimento**, finché ne avrà interesse, in ambito civile (sia in sede giudiziale che stragiudiziale).
- (ii) Sono a carico di **QBE** le spese ragionevolmente sostenute dall'**Assicurato**, inclusi i costi sostenuti per legali e tecnici, previa autorizzazione scritta di **QBE**, per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale.
- (iii) Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **QBE** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'articolo 1917 c.c..
- (iv) Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali sono espressamente esclusi dalla copertura di cui alla **Polizza**.
- (v) Nel caso in cui l'**Assicurato** venga convocato per un incontro di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, o invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, la sua partecipazione a detta procedura deve essere autorizzata per iscritto da **QBE** che, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi.
La nomina di un legale da parte dell'**Assicurato** in tale procedura (eventuale nella procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010) deve, parimenti, essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte di **QBE**.

2.6

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

L'**Assicurato** dovrà fornire a **QBE** le dovute informazioni in merito alla **Richiesta di Risarcimento** e fornirgli l'assistenza necessaria per consentirgli di indagare, difendersi da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**, o permettergli di determinare la propria responsabilità in base alla **Polizza**.

2.7

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**, l'**Assicurato** dovrà:

- a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente;
- b) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo;
- c) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi.

2.8

ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora una **Richiesta di Risarcimento** sia solo in parte coperta dalla **Polizza, QBE** sarà obbligata e verserà un indennizzo determinato in proporzione alla parte di **Richiesta di Risarcimento** coperta dalla **Polizza**.

In caso di responsabilità solidale del **Contraente** o dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto in solido dall'**Assicurato**, fermo restano il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

3. Definizioni ed Glossario

Le parole riportate nel seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano scritte in grassetto nella **Polizza**, con lettera maiuscola o non. Quando il contesto lo permette o lo richiede, il singolare include il plurale e viceversa, e il maschile include il femminile. Il richiamo a una legge si intende riferito a tutte le sue modifiche ed integrazioni successive. Le titolazioni valgono solo come riferimento e non formano parte della **Polizza**.

3.1 ASSICURATO

E' il soggetto nel cui interesse è contratta la **Polizza** e che può essere esclusivamente un soggetto iscritto in albi, elenchi e registri di cui all'art.15 della Legge professionale forense n. 247/2012, e s.m.i., o l'associazione o la società di professionisti da questi composta.

3.2 QBE

QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Italia, Milano, via Melchiorre Gioia, 8.

3.3 ATTO ILLECITO

Si intende qualsiasi errore, omissione, violazione di natura colposa direttamente connessi all'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda di Polizza**.

3.4 SCHEDE DI POLIZZA

Il documento di provenienza di **QBE**, contenente i dettagli del rischio e dell'Assicurazione, per mezzo del quale **QBE** medesima attesta l'avvenuta stipulazione dell'Assicurazione.

3.5 CIRCOSTANZA/E

Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione di cui l'**Assicurato** sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare origine ad una **Richiesta di Risarcimento** ai sensi della **Polizza**.

3.6 CONTRAENTE

Il soggetto **Contraente** della **Polizza**.

3.7 **CONTRATTO “CLAIMS MADE”**

Il contratto di assicurazione in forza del quale **QBE** si obbliga a mantenere indenne il **Contraente/Assicurato** rispetto alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta al **Contraente/Assicurato** durante il **Periodo di polizza**, purché siano in conseguenza di un fatto accaduto durante il **Periodo di polizza** ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della **Data di retroattività** eventualmente indicata nella **Scheda**.

3.8 **COSTI DI DIFESA**

Indica le spese ragionevolmente sostenute dall'**Assicurato** ai sensi dell'art. 3.5, che precede.

3.9 **DANNI**

Indica il pregiudizio subito da terzi in conseguenza di un **Atto illecito** dell'**Assicurato** o dei suoi **Dipendenti** nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda di Polizza**, che sia stato accertato con sentenza, nonché le somme dovute dall'**Assicurato** - per il predetto titolo - in virtù di transazioni autorizzate da **QBE**.

Vengono ricompresi i danni di natura non patrimoniale, indiretti, permanenti, temporanei e futuri.

3.10 **DATA DI RETROATTIVA'**

Il periodo precedente alla stipula della **Polizza** con riferimento al quale la stessa è efficace, nel rispetto delle condizioni previste dalla **Polizza** stessa.
Si intende come illimitata.

3.11 **DOCUMENTI**

Ricomprende le seguenti tipologie documentali: atti, testamenti, contratti, mappe, piani, libri, lettere, polizze, certificati, moduli e documenti di qualsiasi natura - sia scritti che stampati - o riprodotti con differenti metodi, ivi inclusi registrazioni informatiche, dati elettronici, di titoli al portatore o nominativi, cedole, francobolli, titoli bancari valuta, ed altri strumenti negoziabili, banconote somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

3.12 **DIPENDENTI**

Qualsiasi persona fisica che agisca a titolo di collaboratore, dipendente, praticante, ausiliario, domiciliatario dell'**Assicurato**, o nelle altre qualità di cui all'art. 5.8 della **Polizza** "1. Atti colposi o dolosi dei Dipendenti", nell'esercizio dell'attività indicata così come indicata nella **Scheda di polizza**.

3.13 **FATTURATO**

La somma delle fatture emesse dall'**Assicurato**, al netto di Iva, per l'attività professionale svolta.

3.14 **FRANCHIGIA**

L'importo indicato nella **Scheda di Polizza** che corrisponde alla parte della **Richiesta di Risarcimento** a carico dell'**Assicurato**.

3.15 **GUERRA**

Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni assimilabili allo stato di guerra (dichiarato o meno), guerra civile, ammutinamento, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sollevazione, colpo di stato militare e non, nazionalizzazione, requisizione, sequestro o confisca per ordine di autorità pubbliche o governi a norma di legge o di fatto, ovvero legge marziale, ad esclusione del terrorismo.

3.16 **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**

Il periodo di tempo successivo alla scadenza della **Polizza** eventualmente indicato nella **Scheda** nel quale l'**Assicurato** ha facoltà di notificare a **QBE** la/e **Richiesta/e di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** in detto periodo, traenti origine da **Atto Illecito** commesso/i nel **Periodo di Polizza**, o precedentemente, per effetto della Retroattività illimitata.

3.17 **MODULO DI PROPOSTA**

Il documento sottoposto all'**Assicurato** da parte di **QBE**, per il tramite del Broker incaricato, prima della stipulazione della **Polizza**, ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione.

3.18 PERIODO DI POLIZZA

Il periodo di validità dell'Assicurazione, la cui data di inizio e termine sono riportate nella **Scheda di Polizza**.

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'**Assicurato** durante il **Periodo di Polizza** per qualsiasi motivo - tranne il caso di radiazione dall'Albo Professionale - il **Periodo di Polizza** si estenderà ai 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività alle condizioni di cui sopra (ai sensi dell'art. 5.7 delle Condizioni generali di Assicurazione).

3.19 POLIZZA

Il presente documento che, unitamente alla **Scheda di Polizza** e al **Modulo di Proposta**, prova l'Assicurazione.

3.20 PREMIO

La somma dovuta dal **Contraente/Assicurato** a **QBE**, a titolo di corrispettivo della copertura assicurativa prevista dalla **Polizza**, indicata nella **Scheda di Polizza**.

3.21 RICHIESTA DI RISARCIMENTO

- (i) Si intende qualsiasi comunicazione scritta o verbale da parte di terzi, contenente una richiesta di somme, o contestazioni di responsabilità nei confronti dell'**Assicurato**;
- (ii) qualsiasi atto, dichiarazione richiesta o altro documento che possa dare origine a procedimenti legali o arbitrari, istanza o domanda riconvenzionale o citazione di terzi o similari notificati all'**Assicurato**;
- (iii) qualsiasi manifestazione - verbale o scritta - da parte di terzi dell'intenzione di ritenere responsabile l'**Assicurato** per un **Atto Illecito**.

3.22 TERRORISMO

Qualsiasi atto che includa anche l'uso della forza, da parte di un soggetto o gruppo di soggetti, che agiscono da soli, per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l'intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura.

4. Esclusioni e limiti

Sono escluse e, quindi, non sono oggetto della copertura prevista dalla presente Polizza, le Richieste di Risarcimento relative a:

4.1 Attività professionale diversa

si intende qualsivoglia attività diversa da quella professionale, così come indicata nella **Scheda di Polizza**.

4.2 Beni materiali ed immateriali

si intende la perdita o il danneggiamento di beni materiali o immateriali, che non sia conseguenza diretta dell'attività professionale oggetto della presente **Polizza**, fatto salvo quanto previsto agli artt. 5.8 "21". Responsabilità Civile verso Terzi nella Conduzione dell'Ufficio" e 5.8 "22". Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro".

4.3 Contratti assicurativi

ad omissioni nella fase di stipulazione o nella successiva fase di modificazione dei contratti di assicurazione o a richieste di risarcimento imputabili a ritardo nel pagamento dei relativi premi assicurativi.

4.4 Aeromobili, natanti, veicoli o edifici

proprietà, possesso o utilizzo da/o per conto dell'**Assicurato** di:

- a) aeromobili, natanti o veicoli a propulsione meccanica,
- b) edifici, strutture, locali o proprietà (mobiliari o immobiliari) ovvero della porzione di edifici locati, occupati o affittati dall'**Assicurato**, fermo restando quanto previsto all'art. 6.8 "21 Responsabilità Civile verso Terzi nella Conduzione dell'Ufficio".

4.5 Lesioni personali, infermità, malattia, morte

lesioni personali, infermità, malattia o morte che non siano conseguenza diretta dell'attività professionale oggetto della presente polizza, fatto salvo quanto previsto agli artt. 5.8 "21". Responsabilità Civile verso Terzi nella Conduzione dell'Ufficio" e 5.8 "22". Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro".

4.6 Rapporti con società, associazioni e/o enti

Danni lamentati da, o Richieste di Risarcimento inviate da/o per conto di società, associazioni e/o enti di cui l'**Assicurato** o qualsivoglia amministratore o socio dell'**Assicurato** detenga una partecipazione, o rivesta cariche di qualsiasi natura all'interno delle stesse.

Tale esclusione non è da intendersi operante relativamente alle eventuali estensioni di garanzia attivate dall'**Assicurato** di cui al punto 5.9 della **Polizza** "Estensioni di copertura applicabili solo se espressamente richiamate nella **Scheda di Polizza**".

4.7 Penali contrattuali e sanzioni

- i) Ogni **Richiesta di Risarcimento** riconducibile a:
 - penali contrattuali in genere;
 - sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'**Assicurato**;
 - irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'**Assicurato** sia coobbligato, o obbligato in solido, al pagamento.
- ii) Obbligazioni contrattuali assunte dall'**Assicurato** in forza di accordi di garanzia o di altra analoga natura, salvo il caso in cui tale obbligazione gravi in capo all'**Assicurato** anche in assenza di tali Obbligazioni.

4.8 Sanzioni, ammende, penali, danni punitivi

sanzioni, ammende, penali o danni punitivi a carico dell'**Assicurato**.

4.9 Responsabilità amministrativo/contabile dell'Assicurato

responsabilità amministrativo/contabile dell'**Assicurato**

4.10 Diritti di proprietà intellettuale

qualsiasi reclamo, responsabilità, perdita o costi di difesa derivanti direttamente o indirettamente dalla violazione di qualsiasi brevetto o segreto commerciale. Fermo restando quanto previsto all'art. 5.8 " 2. Diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale".

4.11 Atti dolosi, intenzionali

atti di natura dolosa, intenzionale, fraudolenta, salvo quanto previsto dal punto 1 di cui alla sezione 5.8 "Attività comprese in **Polizza**, a titolo esemplificativo e non limitativo".

4.12 **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze precedenti**

- (i) Relative a fatti o **Circostanze** di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi di una polizza precedente (stipulata con **QBE** o con altri assicuratori);
- (ii) fatti o **Circostanze** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, o di cui avrebbe dovuto avere ragionevole conoscenza, prima della decorrenza del **Periodo di Polizza**;
- (iii) fatti o **Circostanze** comunicati nel **Modulo di Proposta** sottoposto all'**Assicurato** in relazione alla **Polizza**.
- (iv) Nonché, alle richieste di risarcimento avanzate e/o minacciate nei confronti dell'**Assicurato** prima della decorrenza del **Periodo di Polizza**;
- (v) notificate ad altri assicuratori in base ad altre polizze.

4.13 **Agenti inquinanti, amianto, funghi muffe e spore**

- a. causate da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione;
- b. rimozione e/o risanamento dalle sostanze oggetto di infiltrazione, o che hanno provocato inquinamento o contaminazione;
- c. presenza o rilascio di amianto o di altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
- d. funghi, muffa, ruggine o fermentazione, spore o tossine create o prodotte o che siano emanate da funghi, muffe, spore, ruggine o fermentazione.

4.14 **Procedure concorsuali e/o fallimentari in capo all'Assicurato**

insolvenza, fallimento o altre procedure concorsuali che coinvolgano l'**Assicurato**.

4.15 **Rischi nucleari**

- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radiazioni provenienti da combustibile nucleare, o scorie nucleari residue dalla combustione del combustibile nucleare;
- ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o diversamente pericolose di qualsivoglia congegno nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso.

4.16 Guerra e Terrorismo

Guerra o **azioni terroristiche**, o azioni volte a prevenire, controllare o sopprimere detti eventi.

4.17 Consulenza in materia finanziaria

Garanzie o promesse di garanzie e/o di pagamento e/o di rendimento di qualsivoglia natura.

4.18 Attività di terzi

Sospensione e/o interruzione di attività di terzi che non sia conseguenza diretta dell'attività professionale oggetto della presente polizza.

4.19 Perdita di dati ed accesso non autorizzato

Perdita o alterazione di dati, conseguenti a cattivo funzionamento di sistemi informatici e/o conseguenti ad accesso non autorizzato agli stessi.

4.20 Mancata iscrizione in albi

Atti Illeciti commessi quando **l'Assicurato** non era iscritto al relativo albo, registro e/o elenco di categoria o era sospeso dall'esercizio dell'attività professionale per qualunque causa.

In ogni caso, sono escluse e, quindi, non sono oggetto della copertura prevista dalla presente **Polizza**, le **Richieste di Risarcimento** relative alla responsabilità civile dell'**Assicurato** derivanti dallo svolgimento di una o più delle attività di cui alla Sezione 5.9 della **Polizza**, qualora non espressamente richiamate nella **Scheda di Polizza**.

4.21 Condizioni Particolari Escluse

Sono **escluse** dalla presente copertura, fatta salva l'esplicita pattuizione tra le parti e previo pagamento dell'eventuale premio addizionale convenuto, le eventuali **Richieste di risarcimento** direttamente o indirettamente inerenti, o basate sulle seguenti attività:

- Sindaco di società e/o altri Enti;
- Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza.

5. Assicurazione della responsabilità civile professionale

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - CLAIMS MADE

Con la **Polizza**, **QBE** conviene, subordinatamente ai termini, limitazioni, esclusioni e condizioni di cui alla medesima **Polizza**:

- (i) di indennizzare l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** (o sottolimito di indennizzo ove previsto) per tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi, ivi inclusi i clienti, a titolo di risarcimento **Danni** per responsabilità civile professionale a seguito di una **Richiesta di Risarcimento**, relativa a **Atti illeciti e/o colpa grave**, avanzata per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** e notificata agli Assicuratori durante il **Periodo di Polizza**, fermo restando quanto previsto dall'artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.
- (ii) di indennizzare l'**Assicurato** rispetto ai **Costi di Difesa**, ai sensi dell'art. 3.5.

5.2 RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

Si intendono le eventuali **Richieste di Risarcimento** derivanti da:

- un medesimo **Atto illecito**;
- o una serie di **Atti Illeciti** causati o attribuibili alla medesima causa, fonte o evento.

Dette richieste costituiranno un'unica **Richiesta di Risarcimento** a fini di cui alla **Polizza** ed a queste si applicherà un'unica **Franchigia**.

5.3 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della **Polizza**:

- a) le persone qualificate come **Assicurati** ai sensi di **Polizza**;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- c) qualora l'**Assicurato** sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) i **Dipendenti**.

5.4 TERRITORIO

La **Polizza** si applica alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** in relazione a **Atti Illeciti** compiuti nei territori indicati in **Scheda**.

5.5 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione di cui alla **Polizza** cesserà di avere efficacia in caso di:

- (i) radiazione dell'**Assicurato** dall'albo professionale di appartenenza;
- (ii) trasferimento dell'attività dell'**Assicurato** a terzi, o aggregazione della propria attività con quella di terzi.
- (iii) in caso di studio associato o società, cessazione del rapporto di associazione dell'**Assicurato**.

Rimangono escluse le Richieste di Risarcimento derivanti da fatti commessi quando l'**Assicurato** si trovi sospeso dall'attività professionale.

In caso di pluralità di Assicurati, l'assicurazione cessa con riferimento a ciascun **Assicurato** al verificarsi di uno dei fatti di cui sopra, ferma restando l'efficacia della **Polizza** rispetto agli Assicurati per i quali non si sia verificata alcuna di tali circostanze.

5.6 ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – SOCIETÀ'

Qualora l'**Assicurato** sia un' associazione professionale o una società, la garanzia di cui alla **Polizza**, si intende prestata anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati e/o consulenti, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione professionale, sia per quella svolta in nome e per conto proprio, a condizione che i relativi introiti non siano superiori al 50% degli introiti dello studio associato e vengano dichiarati nel **Modulo di Proposta**, separatamente dagli introiti fatturati dall'associazione professionale o società

5.7

MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Nel caso di cessazione dell'attività dell'**Assicurato** durante il **Periodo** di **Polizza** per decesso o pensionamento, l'Assicurato potrà richiedere una estensione di 10 anni attivando la garanzia **Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento**.

L'**Assicurato** (o i suoi eredi), contestualmente alla comunicazione di cessazione dell'attività per i soli motivi sopra indicati, contestualmente alla richiesta di attivazione del **Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento**, da inviare alla Compagnia entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione dell'attività per i motivi di cui sopra, si impegna, pena la decadenza del diritto di usufruire della presente garanzia, a corrispondere in un'unica soluzione un premio pari al 150% dell'ultimo premio annuo corrisposto.

In presenza di tutte le condizioni sopra indicate, **QBE** non potrà negare in alcun modo all'Assicurato il diritto al periodo di **Maggior Termine** di notifica delle Richieste di Risarcimento.

- a) Resta inteso che durante il **Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento** potranno essere notificate solo **Richieste di Risarcimento**. Si INTENDONO, PERTANTO, ESCLUSE DALLA COPERTURA LE MERE **Circostanze**.
- b) Il **Massimale**, indipendentemente dal numero delle **Richieste di Risarcimento** notificate nel **Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento** non potrà superare il **Massimale** indicato nella **Scheda** e sarà da intendersi aggregato per tutto il periodo di **Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento**.

5.8

ATTIVITÀ COMPRESSE IN POLIZZA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO

La copertura di cui alla **Polizza** è estesa, subordinatamente alle condizioni, ai limiti ed alle esclusioni di cui alla **Polizza** medesima a:

1. Atti colposi o dolosi dei Dipendenti

Responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da atti colposi e/o dolosi di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti e altri soggetti per i quali l'**Assicurato** sia possa essere chiamato a rispondere, inclusi a titolo esemplificativo; i sostituti processuali, i professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e i professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari;

2. Diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale

Responsabilità connessa alla violazione colposa e/o uso non autorizzato colposo di diritti di autore, disegni e modelli nonché alla divulgazione di segreti commerciali, e/o informazioni commerciali confidenziali, sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato, sia stato commesso nell'ambito dello svolgimento dei servizi professionali descritti nella **Polizza**.

3. Calunnia o diffamazione

Responsabilità civile dell'Assicurato derivante dai reati di calunnia e diffamazione.

4. Smarrimento o danneggiamento di Documenti

Responsabilità dell'**Assicurato** che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti (incluse somme di denaro, titoli e valori, di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative), nonché in caso di furto e rapina.

L'assicurazione di cui al presente capoverso, è prestata fino alla concorrenza di un sottolimito pari al massimale minimo di polizza richiesto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 Settembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11.10.2016). La presente estensione di garanzia è soggetta all'applicazione della medesima franchigia di **Polizza**.

5. Attività di libero docente

nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie.

6. Funzioni Pubbliche

Fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni di cui alla Polizza, la garanzia si intende estesa all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, quali:

- Attività di Arbitro nell'espletamento delle funzioni di arbitro, sia esso rituale, che irrituale.
- Commissario liquidatore e procedure concorsuali nello svolgimento dell'attività di liquidatore, giudiziale e non, curatore fallimentare, commissario straordinario di società ed ogni altra attività prevista dalla legge fallimentare e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- Custode giudiziario e delegatario alle vendite nell'espletamento delle funzioni di Custode giudiziario e Delegato alle vendite ex art. 591 e 591 bis c.p.c..
- Componente organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, attività di membro di un organismo di composizione delle crisi iscritto al registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i. (nonché allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i.).
- Tutore e Curatore e Amministratore di Sostegno, nella funzioni di carattere pubblico, o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di amministratore di sostegno di curatore di scomparso, di emancipato e/o di inabilitato, nonché dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi.

-

- Attività di commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario.
- Attività di componente di commissioni tributarie, ai sensi delle leggi vigenti.

Resta, comunque, esclusa dalla copertura la responsabilità amministrativo/contabile dell'**Assicurato** che possa esporre lo stesso a giudizi nei suoi confronti da parte della Corte dei Conti.

7. Attività di Mediatore

attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D.Lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010, Decreto del 24.07.06, D.Lgs. 5/2003, D. M. 222/2004 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.

8. Consulenza fiscale – Sanzioni fiscali/amministrative

consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende, inflitte ai clienti dell'**Assicurato** per responsabilità attribuibili all'**Assicurato** stesso.

9. Codice Privacy

responsabilità civile derivante all'**Assicurato** in applicazione del D.Lgs. 196/2003 in materia di Privacy (Codice della Privacy) per Danni causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

10. Consulenza in materia del lavoro

attività di consulente del lavoro.

11. Processo Civile Telematico

Ai sensi dell'art 16 *bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la legge di stabilità del 2012 e sue successive modifiche e/o integrazioni, Responsabilità derivante dall'attività di deposito telematico degli atti processuali purché relativa ad **atti illeciti** commessi dall'**Assicurato** nell'esercizio dell'attività forense.

Si intendono **escluse** dalla presente copertura le **Richieste di risarcimento** direttamente o indirettamente riconducibili a responsabilità di soggetti Terzi incaricati della fornitura dei servizi telematici, di posta elettronica certificata (PEC) e/o Firma digitale.

12. Responsabilità Civile verso Terzi nella Conduzione dell'Ufficio

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni Generali di Polizza, la copertura di cui alla presente **Polizza** si intende operante nei confronti dell'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro accaduto nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale.

Tale copertura si applica anche alla responsabilità civile che possa derivare all' **Assicurato** per fatto anche doloso, purché avvenuto sempre nell'ambito dello studio professionale, di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia è prestata con sottolimito di € 500.000,00 per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per ogni anno assicurativo e con una **Franchigia** fissa di € 500,00 per ogni **Richiesta di Risarcimento**.

Nel caso in cui il **Massimale** indicato nel **Modulo di Proposta** risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo **Massimale** previsto dalla **Polizza**.

Ferme restando le Esclusioni indicate all'Articolo e, la copertura non è operante per le **Richiesta di Risarcimento** riconducibili a o derivanti da:

- a) danni a cose che l' **Assicurato** detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell' **Assicurato** o che questi detenga;
- b) danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- c) danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
- e) danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- f) detenzione o impiego di esplosivi;
- g) proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;
- h) circolazione di qualunque veicolo.

13. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Ferme restando tutti i termini e le Condizioni Generali di **Polizza**, la presente **Polizza** si intende operante nei confronti dell'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni - morte e lesioni personali - da infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" purché avvenuti e denunciati durante il periodo di assicurazione indicato nella **Scheda di Polizza**.

L'assicurazione si intende valida anche :

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124, per gli infortuni sofferti durante il **Periodo di Polizza** indicato nella **Scheda di Polizza**, da prestatoti di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione ai sensi della **Polizza**;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n.1124, cagionati durante il **Periodo di Polizza** indicato nella **Scheda di Polizza**, ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea;

c) tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12/6/1984 n.222.

La garanzia è prestata con un sottolimito di € 500.000,00 per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per anno assicurativo ma con il limite di € 250.000,00 per persona, e con una **Franchigia** fissa di € 2.500,00 per ogni **Richiesta di Risarcimento**.

Nel caso in cui il **Massimale** indicato nella **Scheda di Polizza** risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia sarà prestata con il medesimo **Massimale** indicato nella **Scheda di Polizza**.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria per legge. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge. Da tale copertura restano escluse le

Richiesta di Risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.

La copertura di cui alla **Polizza** è estesa, subordinatamente alle condizioni, ai limiti ed alle esclusioni di cui alla **Polizza** medesima alla responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante dallo svolgimento di una o più delle attività di seguito elencate purché siano espressamente richiamate nella **Scheda di Polizza**:

1. Componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organo di controllo e di sorveglianza

Carica di amministratore o componente del consiglio di gestione di società o ente, membro di organo di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti. ivi compresi gli organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Resta comunque esclusa dall'ambito di applicazione della presente disposizione, salvo specifica da riportare in appendice alla Polizza:

- i) la responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da o comunque relativa a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484 comma 4 del Codice Civile ed a procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa etc.) avviate prima dell'inizio del primo Periodo di Assicurazione;
- ii) la responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'**Assicurato** abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni etc.);
- iii) gli incarichi in società o enti quotati in Borsa, Istituzioni Finanziarie (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento e prestiti, etc.) in società calcistiche.

La presente garanzia opera esclusivamente qualora l'**Assicurato** abbia dichiarato nel **Modulo di Proposta** lo svolgimento dell'attività di consigliere di amministrazione o componente del consiglio di gestione di qualsiasi società o ente, di membro di organo di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti.

S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti in corso di polizza.

Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di Polizza, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, **QBE** risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'**Assicurato** e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Estensione di Copertura 3.

La presente Estensione di Copertura viene prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale, con applicazione di una franchigia minima di euro 10.000,00.

2. Collegio sindacale (sindaco unico) - Revisione legale dei conti

Carica di componente del collegio sindacale /sindaco unico e/o carica di revisore legale dei conti.

Resta comunque **esclusa** dall'ambito della presente disposizione, salvo specifica da riportare in appendice alla Polizza:

- a) la responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da, o relativa a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484, comma 4 del Codice Civile ed a procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, *etc...*) avviate prima del Periodo primo di Assicurazione;
- b) la responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'**Assicurato** abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, *etc...*);
- c) la responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da o comunque relativa a società o enti in cui l'**Assicurato** abbia un qualsiasi interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, *etc...*);
- d) gli incarichi in società o enti quotati in Borsa, Istituzioni Finanziarie (banche, società d'intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziaria *etc..*), in società calcistiche.

La presente garanzia **opera esclusivamente** qualora l'**Assicurato** abbia dichiarato nel **Modulo di Proposta** lo svolgimento dell'attività di membro di Collegio Sindacale/Sindaco unico e/o revisore legale dei conti.

Sono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti in corso di **Polizza**.

Resta convenuto che, fermo restando le condizioni di Polizza, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, **QBE** risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'**Assicurato** e agli altri soggetti sopra

indicati, **esclusa** qualsiasi responsabilità di natura solidale, salvo attivazione della Estensione di Copertura 3.

La presente Estensione di Copertura viene prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale, con applicazione di una franchigia minima di euro 10.000,00.

3. Vincolo di Solidarietà

A parziale modifica di quanto previsto dalle Estensioni Copertura precedenti n.n. 1 e 2, e fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella **Polizza** o ad essa eventualmente aggiunti, con riferimento alle Garanzie Aggiuntive sopra richiamate, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, la Società risponde di quanto dovuto in solido dall'**Assicurato**, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Tale Garanzia Aggiuntiva viene prestata ai termini ed alle condizioni di cui alle Estensioni di Copertura 1 e 2.

4. “Business interruption”

sospensione e/o interruzione di attività di terzi che sia conseguenza diretta dell’attività professionale oggetto della presente **Polizza**.

La presente Estensione di Copertura viene prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale, con applicazione di una franchigia minima di euro 10.000,00.

5. Operazioni societarie

assistenza e consulenza prestata nell'ambito di operazioni societarie (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di costituzione, acquisizione, trasformazione, fusione, scissione di società etc.).

La presente Estensione di Copertura viene prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale, con applicazione di una franchigia minima di euro 10.000,00.

6. Amministrazione condominiale

svolgimento dell’attività di amministratore di condominio, così come configurata dalla nuova riforma del condominio, in particolare, ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.

QBE Europe SA/NV



Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato- essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 1.2 Effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti;
- 1.4 (Documenti di Polizza);
- 1.5 (Divieto di cessione);
- 1.6 (Massimale);
- 1.7 (Franchigia)
- 1.8 (Altre assicurazioni);
- 1.10 (Periodo di Polizza – periodicità e mezzi di pagamento del premio);
- 1.11 (Diritti di surrogazione);
- 1.13 (Aggravamento e diminuzione del rischio);
- 1.12 (Modifiche dell'assicurazione);
- 1.16 (Clausola broker);
- 1.18 (Sanzioni);
- 2. 4 (Divieto di ammissione di responsabilità e transazioni);
- 2. 5 (Costi di difesa);
- 2.7 (Ulteriori obblighi dell'Assicurato);
- 2.8 (Allocazione dell'indennizzo);
- 3.12 (Franchigia);
- Art. 4 (Esclusioni e limiti) e segnatamente:
- 4.1 Attività professionale diversa;
- 4.2 Beni materiali ed immateriali;
- 4.3 Contratti assicurativi;
- 4.4 Aeromobili, natanti, veicoli o edifici;
- 4.5 Lesioni personali, infermità, malattia, morte;
- 4.6 Rapporti con società, associazioni e/o enti;
- 4.7. Penali contrattuali e sanzioni;
- 4.8 Sanzioni, ammende, penali, danni punitivi;
- 4.9 Diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale, brevetti, modelli - Privacy;
- 4 .10 Atti dolosi, intenzionali;
- 4.11 Richieste di Risarcimento e/o Circostanze precedenti;
- 4.12. Agenti inquinanti, amianto, funghi, muffe e spore;
- 4.13 Procedure concorsuali e/o fallimentari;
- 4.14 Rischi nucleari;
- 4.15 Guerra e Terrorismo;
- 4.16 Consulenza in materia finanziaria;
- 4.17 Attività di terzi;
- 4.18 Perdita di dati ed accesso non autorizzato;
- 4.19 Mancata iscrizione in albi;
- 4.20 Condizioni particolari escluse.
- 5.1 (Oggetto dell'Assicurazione- Claims Made);
- 5.2 (Richieste di risarcimento collegate);

- 5.4 (Territorio)
- 5.7 (Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento)
- 5.9.3. Estensioni di copertura applicabili solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza-
- 5.91. Componente del Consiglio di Amministrazione, membro Organo di controllo e di sorveglianza;
- 5.9.2 Collegio Sindacale (Sindaco Unico) - Revisione legale dei conti;
- 5.9. 3 Vincolo di solidarietà.

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara inoltre di avere compreso che la Polizza opera secondo lo schema "Claims made" e che pertanto essa copre le Richieste di Risarcimento, relative a Atti Illeciti commessi antecedentemente e/o durante il Periodo di Polizza (retroattività illimitata), successivamente alla Data di Retroattività avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciate a QBE durante il Periodo di Polizza, alle condizioni ivi previste.

Data e firma del Contraente:

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set Informativo relativo alla Polizza in oggetto e segnatamente:

- Documento informativo precontrattuale
- Condizioni Generali di Assicurazione;
- Questionario Proposta, ove previsto;
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.

Il Contraente

Data ultimo aggiornamento: Ottobre 2021

INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI

1. Introduzione

QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia (la "**Società**") la informa, in qualità di **Titolare del trattamento** (che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com) che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (l'"**Interessato**"), necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente Informativa.

2. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il **Titolare del trattamento** e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La **Società** tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti- anche verbalmente -direttamente presso l'**Interessato** o tramite soggetti terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, *etc.*;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La **Società** tratta i **Dati Personali** per le seguenti finalità:

- a) per la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'**Interessato**); e la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**");
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei **Dati Personali** è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle **Finalità Assicurative** di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle **Finalità di Legge** di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge;
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti alla paragrafo 4 lettera c) in relazione alle **Finalità di Legittimo Interesse di Business**.

Il rifiuto di fornire i **Dati Personali** per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla **Società** di concludere la **Polizza** e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della **Società**.

Il trattamento dei dati sulla salute per le **Finalità Assicurative** non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la **Società** non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla **Polizza** e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?

I **Dati Personali** vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei **Dati Personali** stessi.

7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?

I **Dati Personali** possono essere comunicati dalla **Società** a:

- d) dipendenti e collaboratori della **Società** nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- e) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di Assicurazione ; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza;
- f) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di Assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- g) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- h) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi **Dati Personali**, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?

I **Dati Personali** possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'**Interessato** può ottenere in qualsiasi momento dalla **Società** il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali **Dati Personali**, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?

I **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della **Polizza** (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?

L'**Interessato**, con riguardo ai suoi **Dati Personali** può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di **Dati Personali** che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei **Dati Personali**, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei **Dati Personali**; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei **Dati Personali** eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei **Dati Personali**, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'**Interessato** potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'**Interessato** potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla **Società** la limitazione del trattamento dei **Dati Personali**; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi **Dati Personali**, a meno che la **Società** non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei **Dati Personali** che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
- b) l'**Interessato** avrà il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. Come contattare il titolare del trattamento?

Qualora l'**Interessato** avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente Informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la **Società** ai seguenti indirizzo mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La **Società** ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "**DPO**") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale: QBE European Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London.

12. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. La **Società** potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Milano 01.01.2019



QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati

Preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di **Titolare del trattamento** è necessario per l'adempimento delle **Finalità Assicurative** di cui all'Informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente

(firma)